

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO

N. 1 DEL 14-01-2019

Reg. Generale n. 2

Oggetto: AGGIORNAMENTO CORSO DI COSTRUZIONE ANNO 2019
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

VISTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 (pari ad € 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire, in vigore dal 25.06.1994.

VISTO inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT, con decorrenza dell'importo aggiornato al 1° gennaio successivo.

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare anche per l'anno 2019, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato in € 249,09 dalla Giunta Regionale nel mese di giugno 1994, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo.

RITENUTO, quindi, per l'anno 2019, di applicare le variazioni ISTAT relative al costo di costruzione degli edifici residenziali, intercorrenti tra il giugno 1994 ed il giugno 2018, secondo il seguente prospetto:

Giugno 2013: euro 382,54 x 106,10 / 105,50 = **Euro 386,37 (per l'anno 2014)**

Giugno 2014: euro 386,37 x 107,40 / 106,10 = **Euro 391,10 (per l'anno 2015)***

Giugno 2015: euro 391,10 x 106,10 / 105,70 = **Euro 392,58 (per l'anno 2016)***

Giugno 2016 euro 392,58 x 106,70 / 106,00 = **Euro 395,17 (per l'anno 2017)***

Giugno 2017 euro 395,17 x 107,20 / 106,70 = **Euro 397,02 (per l'anno 2018)***

*importi aggiornati in quanto per mero errore materiale sono stati inseriti non corretti

Indice ISTAT Giugno 2018 101,70

**Coefficiente di raccordo tra base 2010 e la base 2015 = 1,064

Nuovo costo di costruzione per il 2019 aggiornato all'ISTAT

Euro 397,02 x 101,70/107,20 x 1,064 = € **400,76**

** L'Istituto Nazionale di Statistica a partire dal **mese di gennaio 2018** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con **la nuova base 2015 = 100**, come da tabella allegata, e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati.

RITENUTO pertanto di aggiornare il costo di costruzione base **con decorrenza 1° gennaio 2019** sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione in € **400,76** al metro quadrato, come risulta dal calcolo di cui sopra.

VISTI E RICHIAMATI :

- il decreto del Sindaco n. 01 in data 03.01.2019 di individuazione del Responsabile del Servizio;
- il Bilancio 2019, in corso di redazione;
- l'art. 107 del D. Lgs. 207/2000.

DETERMINA

- 1) Di aggiornare ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, il costo di costruzione per l'anno 2019, di cui alla deliberazione regionale citata, ad **euro 400,76** al metro quadrato, **a decorrere dal 1° gennaio 2019**, per le ragioni precisate in premessa.
- 2) Di dare atto che tale applicazione avrà luogo per tutte le pratiche soggette al pagamento del costo di costruzione in parola e varrà per tutti i permessi di costruire onerosi rilasciati e per tutte le denunce di inizio attività ovvero segnalazioni certificate di inizio attività onerose presentate a partire dal 1° gennaio 2019.
- 3) Di prendere atto di quanto segue:
 - 3.1) che per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico – alberghiero - ricettivo, il contributo è **pari al 10% del costo effettivo** dell'intervento previsto dal titolo abilitativo, così come previsto dal comma 4 dell'art. 48 della L.R. 12/2005;
 - 3.2) che per gli interventi residenziali le quote percentuali del costo di costruzione sono quelle stabilite con la Deliberazione di G.R. n. 5 / 53844 del 31.5.94 (tabella "A"), e precisamente:

- edifici classe I° - II° - III°	6% per interventi di nuova costruzione 5% per interventi su edifici esistenti
- edifici classe IV° - V° - VI° - VII° - VIII°	8% per interventi di nuove costruzione 6% per interventi su edifici esistenti
- edifici classe IX° - X° - XI°	18% per interventi di nuove costruzione 10% per interventi su edifici esistenti

- 4) Si dichiara che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
- 5) Di rettificare le determine degli anni precedenti (dal 2014 al 2018) in quanto per mero errore materiale sono stati indicati importi non corretti.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Geom. Elisa Guercilena

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal
consecutivi.
Lì 19-01-2019

19-01-2019

per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimiliano Alesio